

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 20 marzo 2014.

**Integrazione al collegio commissariale della S.p.A. Tirrenia e della S.p.A. Siremar, entrambe in amministrazione straordinaria.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modifiche e integrazioni (di seguito decreto-legge 347/03);

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 05 agosto 2010, con il quale la S.p.A. Tirrenia Navigazione è stata ammessa alla Procedura di amministrazione straordinaria ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 17 settembre 2010, con il quale la Procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa alla S.p.A. Siremar - Sicilia Regionale Marittima ed è stato nominato commissario straordinario il dott. Giancarlo D'Andrea;

Visto l'art. 15, comma 5, del d.l. n. 98/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011, il quale prevede che «Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compensi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio

di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico»;

Viste le sentenze in data 7 gennaio 2013 e 3 febbraio 2014, con le quali il Tribunale di Roma, sez. Fallimentare, ha dichiarato la cessazione dell'esercizio di impresa rispettivamente della S.p.A. Tirrenia di Navigazione e della S.p.A. Siremar - Sicilia Regionale Marittima;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione dell'organo commissariale monocratico della Tirrenia e della Siremar in a.s.;

Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 10 aprile 2013, dal titolo «Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270»;

Ritenuto di dover nominare i sigg.ri avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro ed il Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, in possesso dei requisiti di cui al citato decreto ministeriale in data 10 aprile 2013;

Decreta:

#### Articolo unico

Nella Procedura di amministrazione straordinaria della S.p.A. Tirrenia e della S.p.A. Siremar, entrambe in a.s., sono nominati commissari straordinari nel collegio, unitamente al dott. Giancarlo D'Andrea, il Prof. Avv. Beniamino Caravita di Toritto, nato a Roma il 19 aprile 1954 e l'avv. Stanislao Chimenti Caracciolo di Nicastro, nato a Roma il 19 aprile 1965.

Il presente decreto è comunicato al Tribunale di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2014

*Il Ministro:* GUIDI

14A02781

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 25 marzo 2014.

**Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca d'Italia.**

#### LA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» ai sensi del quale la trasparenza dell'attività amministrativa costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», adottato in attuazione della delega prevista dall'art. 1, commi 35 e 36, della citata legge n. 190/2012, che dispone la pubblicazione nel sito istituzionale di dati e informazioni concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni;

Visto in particolare l'art. 11, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 33/2013 ai sensi del quale le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione della normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;



Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", convertito dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, ai sensi del quale la Banca d'Italia è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze;

Visto l'art. 1, comma 2, dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 2013, in forza del quale nell'esercizio delle proprie funzioni e nella gestione delle proprie finanze la Banca d'Italia e i componenti dei suoi organi operano con autonomia e indipendenza nel rispetto del principio di trasparenza;

Visto l'art. 1, comma 3, dello Statuto ai sensi del quale la Banca d'Italia, quale banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono nel rispetto dello statuto del SEBC, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'art. 127.1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Ritenuto di individuare i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione, di definire i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di trasparenza nonché i flussi informativi finalizzati alla pubblicazione nel sito internet dei dati e delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'Istituto;

ADOTTA

il seguente regolamento:

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1.

#### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per Banca, la Banca d'Italia;
- b) per sito istituzionale, il sito web della Banca d'Italia all'indirizzo [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it);
- c) per pubblicazione, la pubblicazione in un'apposita sezione del sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito direttamente e immediatamente, senza autenticazione e identificazione;
- d) per Responsabile, il Responsabile per la trasparenza;
- e) per strutture, i dipartimenti, i servizi, le filiali della Banca e le unità organizzative equiparate.

### Art. 2.

#### *Oggetto*

Il presente regolamento individua i documenti, i dati e le informazioni che la Banca, nel rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione, rende pubblici.

Sono inoltre individuati i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di trasparenza nonché le modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico.

### Art. 3.

#### *Principio di trasparenza*

La Banca ispira la propria azione al rispetto del principio di trasparenza allo scopo di render conto del proprio operato attraverso un'efficace comunicazione nei confronti dei destinatari della propria azione amministrativa e del pubblico.

I dati e le informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Banca sono resi accessibili nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di segretezza e riservatezza delle informazioni.

### Art. 4.

#### *Qualità dei dati, decorrenza e durata della pubblicazione*

Nel sito istituzionale è presente una sezione, accessibile dalla home page, nella quale sono pubblicati i dati e le informazioni previsti dal presente regolamento.

I dati, i documenti e le informazioni di cui al presente regolamento sono aggiornati e pubblicati tempestivamente. Le informazioni per le quali è previsto un termine di aggiornamento annuale sono pubblicate entro il mese di febbraio. I dati restano disponibili per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione, salvo diverso termine di legge.

## TITOLO II

## DOCUMENTI, DATI E INFORMAZIONI

### OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

### Art. 5.

#### *Atti di carattere normativo e amministrativo generale*

La Banca pubblica, nei modi di legge e sul proprio sito istituzionale, le disposizioni normative che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Sono altresì pubblicati i regolamenti, i provvedimenti e ogni altro atto che dispone in generale sull'organizzazione e sulle funzioni della Banca.

### Art. 6.

#### *Organi della Banca*


La Banca pubblica, con riferimento ai componenti del Direttorio, del Consiglio superiore e del Collegio sindacale, gli estremi dell'atto di nomina, il *curriculum vitae* e i compensi annui lordi.

È reso pubblico il codice etico per i membri del Direttorio.

### Art. 7.

#### *Organizzazione*

La Banca pubblica l'articolazione delle strutture organizzative con indicazione delle competenze, dei nomi dei dirigenti responsabili, degli indirizzi di posta elettronica e dei numeri di telefono cui rivolgersi per le richieste in-



renti i compiti istituzionali. Per ciascuna struttura è anche indicato, con cadenza annuale, il numero delle risorse umane a disposizione.

Con riferimento ai capi delle strutture sono pubblicati la data di assunzione dell'incarico e il *curriculum vitae*.

#### Art. 8.

##### *Personale*

La Banca pubblica, con cadenza annuale, i dati relativi alla consistenza totale della compagine del personale, nonché le retribuzioni lorde annue medie dei capi delle strutture.

Sono inoltre pubblicati, con la stessa periodicità, il tasso annuo medio di assenza complessivo e l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati dalla Banca ai dipendenti e oggetto di segnalazione al Dipartimento della funzione pubblica a norma di legge, con indicazione della durata e del compenso.

È reso pubblico il codice etico per il personale della Banca contenente i principi generali cui i dipendenti dell'Istituto si attengono nello svolgimento delle funzioni.

La Banca pubblica, nei modi di legge e sul sito istituzionale, i bandi di concorso per il reclutamento di personale, i provvedimenti di nomina delle commissioni esaminatrici, le graduatorie finali di ciascun concorso e le informazioni relative agli eventuali scorrimenti delle graduatorie.

#### Art. 9.

##### *Incarichi di consulenza e collaborazione professionale*

Per gli incarichi di consulenza e collaborazione professionale conferiti dalla Banca sono pubblicati gli estremi del provvedimento di conferimento, l'attività oggetto della prestazione, le date di inizio e fine attività, i compensi previsti ed erogati.

#### Art. 10.

##### *Procedimenti amministrativi*

La Banca pubblica, nei modi di legge e sul sito istituzionale, gli atti regolamentari che disciplinano in via generale l'attività amministrativa e l'accesso ai documenti detenuti o formati in ragione della propria attività.

Nei Regolamenti adottati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono indicati, per ciascun procedimento, l'oggetto, l'unità organizzativa responsabile, il termine di conclusione, la fonte normativa di riferimento.

#### Art. 11.

##### *Provvedimenti amministrativi e accordi*

La Banca dà notizia dei principali provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

Sono pubblicati gli albi e gli elenchi degli intermediari bancari e finanziari vigilati dalla Banca.

Sono altresì pubblicati gli accordi di collaborazione e i protocolli d'intesa stipulati dalla Banca con altri enti e pubbliche amministrazioni in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali.

#### Art. 12.

##### *Attività di spesa*

La Banca, nel rispetto della normativa in materia di spesa, pubblica informazioni, documenti e dati in ordine alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro.

La Banca pubblica, con cadenza annuale, informazioni sui tempi medi di pagamento delle fatture relative a lavori, servizi e forniture.

#### Art. 13.

##### *Contributi*

La Banca pubblica, con cadenza annuale, i criteri e le modalità in base ai quali, nel rispetto delle norme statutarie e delle delibere assunte in materia dai competenti organi interni, vengono erogati contributi a scopo di beneficenza o per iniziative d'interesse pubblico.

La Banca pubblica annualmente l'elenco dei soggetti percettori dei contributi di cui al precedente comma di importo superiore a 1.000 euro.

#### Art. 14.

##### *Patrimonio immobiliare*


La Banca pubblica, con cadenza annuale, l'elenco degli stabili di proprietà e quello degli immobili di terzi condotti in locazione o in comodato per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, con l'indicazione per le locazioni dei canoni corrisposti. Pubblica, altresì, l'elenco degli stabili concessi in locazione, con l'indicazione dei canoni percepiti.

#### Art. 15.

##### *Bilancio e partecipazioni in società*

La Banca pubblica, entro il 31 maggio di ogni anno, la Relazione annuale contenente il bilancio dell'Istituto e, in allegato, quello delle società controllate; il bilancio contiene, altresì, dati relativi al costo del personale. La Banca pubblica, anche ai sensi della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e dello Statuto, con la stessa periodicità, una relazione sull'attività svolta e sulla gestione delle risorse.

Per le società controllate, strumentali o non quotate la Banca pubblica, successivamente all'approvazione dei relativi bilanci, informazioni relative alla misura della partecipazione, al risultato di bilancio degli ultimi tre esercizi, al numero degli eventuali rappresentanti della Banca negli organi sociali e al compenso annuo individuale di questi ultimi.



TITOLO III  
RUOLI ORGANIZZATIVI E ACCESSO CIVICO

Art. 16.

*Responsabile per la trasparenza*

Il Capo del Dipartimento "Risorse umane e organizzazione" riveste il ruolo di Responsabile per la trasparenza. In tale ambito egli promuove gli indirizzi e gli interventi in materia, coordina le attività delle diverse strutture, verifica il rispetto delle previsioni del presente regolamento.

Nell'esercizio delle proprie attività il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture della Banca.

Art. 17.

*Accesso civico*

Chiunque in caso di mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni previsti dal presente regolamento può presentare istanza di accesso civico alla Banca d'Italia - Servizio Organizzazione, che fornisce riscontro entro trenta giorni.

In caso di mancata risposta entro il termine di cui al precedente comma, il richiedente può ricorrere al Responsabile per la trasparenza, in qualità di titolare del potere sostitutivo, che provvede entro quindici giorni.

Art. 18.

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2014

*Il direttore generale: Rossi*

14A02882

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Influvac S e Batrevac».

*Estratto determinazione V&A/507 del 13 marzo 2014*

Specialità medicinale: Influvac S NL/H/137/001/WS/075.

Batrevac NL/H/169/001/WS/068.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: ABBOTT S.R.L.

N. procedura mutuo: N. NL/H/XXXX/WS/069.

Riconoscimento:

Tipo di modifica: B.II.b.2. Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito.

b) Sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettuano il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico e dove tutti i metodi di prova applicati sono metodi biologici/immunologici

Modifica apportata: aggiunta del sito Abbott Biologicals B.V., Weesp, The Netherlands per il controllo delle endotossine batteriche sul prodotto finito.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A02806

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arimidex».

*Estratto determinazione V&A/510 del 13 marzo 2014*

Specialità Medicinale: ARIMIDEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 031809015 - 28 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809027 - 30 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809039 - 84 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809041 - 20 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809054 - 100 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 031809066 - 300 compresse 1 mg.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca Uk Limited.

N. procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0111/001/II/061.

Tipo di modifica: C.I.4 una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati sezione 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in seguito all'aggiornamento del Company Core Data Sheet ed in linea con il QRD template.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

